

UNIONE DEI COMUNI "I FONTANILI"

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2012, il giorno trentuno del mese di dicembre

Presso

la Sede del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili", con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di Legge tra:

- Comune di Besate, partita IVA 04935080152, con sede in Besate, Via Duca Umberto Visconti di Modrone n. 5, in persona del legale rappresentante Sindaco Natale Casarini nato a Besate il 24.06.1953, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

- Comune di Gaggiano, codice fiscale 82001390150 con sede in Gaggiano, Via Roma n.36, in persona del legale rappresentante Sindaco Sig. Franco Miracoli nato a Gaggiano (MI) il 01/12/1949, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 26.11.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

- Comune di Noviglio, codice fiscale 80121990156 con sede in Noviglio, Piazza Roma n.1, in persona del legale rappresentante Sindaco Sig.ra Nadia Verduci nata a Milano (MI) il 10.11.1964, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del

27.11.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - COSTITUZIONE

Tra i Comuni di Besate, Gaggiano e Noviglio, come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto Legislativo 267 del 2000, l'Unione dei Comuni denominata : **"UNIONE DI COMUNI I FONTANILI"**.

Art. 2 - NATURA

L'Unione è un Ente locale dotato di personalità Giuridica di atto pubblico.

Art. 3 - FUNZIONI

L'unione è costituita per l'esercizio congiunto di:

- funzioni fondamentali dei Comuni previste dalle Leggi vigenti;
- altre funzioni di competenza dei Comuni o agli stessi delegate o conferite da altri Enti;
- specifici servizi di competenza dei Comuni.

L'Unione può stipulare convenzioni ed accordi con Enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

Art. 4 - ADESIONE DI ALTRI COMUNI

All'Unione possono aderire altri Comuni, secondo le norme statutarie dell'Unione stessa.

L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

La determinazione dei costi verrà effettuata dalla Giunta dell'Unione.

Art. 5 - SEDE

L'Unione ha sede legale nel territorio del comune di Gaggiano, frazione di Vigano, in Via Europa n.22.

Art. 6 - DURATA

La durata dell'unione è a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall'allegato statuto.

Art. 7 - RECESSO

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste

per le modifiche statutarie.

Nei primi 5 anni dalla costituzione dell'Unione non è ammesso il recesso unilaterale di un Comune dall'Unione.

Il recesso esercitato prima del termine di 8 anni produce effetti di sanzioni nei confronti del Comune che lo ha deliberato; l'individuazione dei criteri di applicazione delle penali e l'entità delle stesse sono demandate alla Giunta dell'Unione la quale dovrà assumere entro 6 mesi dalla costituzione dell'Unione una apposita deliberazione.

Il recesso, anche dopo il termine degli 8 anni, non dovrà comunque recare nocumento all'Unione; è pertanto demandata alla Giunta (che dovrà provvedere con apposita deliberazione entro 6 mesi dalla costituzione dell'Unione) l'individuazione dei criteri di addebito al Comune recedente dei maggiori oneri derivanti all'Unione a seguito del recesso, con particolare riferimento agli effetti dello stesso sugli oneri relativi ai contratti pluriennali di qualsiasi natura in corso di esecuzione.

La definizione delle procedure per dirimere le controversie che dovessero insorgere in caso di recesso, sono demandate alla Giunta dell'Unione che provvederà con apposita deliberazione.

Il recesso deve essere deliberato inderogabilmente entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentati dall'Ente receduto.

Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Salvo diversi accordi, il personale conferito all'Unione dal Comune recedente, viene riassorbito dal Comune stesso.

Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. Il Comune che delibera di recedere unilateralmente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale, regionale, provinciale percepito dall'Unione; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e del demanio dell'Unione costituito con i contributi dei Comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile o qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionabilità e fruibilità.

Art. 8 - STATUTO - RINVIO

1. Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento dei rapporti tra i Comuni aderenti sono disciplinati dallo statuto dell'Unione, allegato al presente atto ed approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto e come stabilito dall'art. 32, V del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., all'Unione dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Letto, approvato, sottoscritto.

Gaggiano, li 31.12.2012

Il Sindaco del Comune di Besate

Casarin Natale

Il Sindaco del Comune di Gaggiano

Il Sindaco

Il Sindaco del Comune di Noviglio

Paolo Verde


Certifico io sottoscritto, Dott. Giovanni Sagaria, Segretario Generale del Comune di Noviglio, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lett c) del D.L.vo 267/2000 che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io

Segretario Generale sono certo, previa espressa
rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio
consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla
mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto
e firmato i fogli intermedi che precedono

VISTO : per l'autenticità delle superiori firme

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Sagaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Sagaria', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.